

Operazioni fittizie, onere della prova all'ufficio

di [Enzo Di Giacomo](#)

Publicato il 3 Gennaio 2023

Incombe all'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare la fittizietà delle operazioni e non al contribuente in quanto quest'ultimo è tenuto a dimostrare la prova contraria solo dopo che sia assolto l'onere dall'Amministrazione.

Ai fini del **diritto alla deduzione di costi inerenti** è necessaria la **regolare tenuta delle scritture contabili e delle fatture** che, ai fini Iva, sono idonee a rappresentare il costo dell'impresa.

L'interessante sentenza in commento fa da prologo alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs n. 130/2022, che all'art. 6 stabiliscono che **l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate** con l'atto impugnato dal contribuente, mentre **il giudice stesso fonda la sua decisione sugli elementi e i criteri di prova di valutazione che emergono nel processo** stesso e **annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza risulta assente o è contraddittoria o se insufficiente a dimostrare.**

Operazioni inesistenti: la normativa

Si può parlare di **inesistenza giuridica** quando questa è documentata con fatture relative a prestazioni inesistenti in quanto aventi natura del tutto diversa da quella che figura in fattura.

L'**inesistenza oggettiva**, invece, è quella documentata con fatture relative a prestazioni inesistenti in quanto mai avvenute o avvenute in parte rispetto a quella indicate in fattura.

La definizione di fattura o documento emesso per operazioni inesistenti (ad es., ricevute, conti, parcelle



contratti, note di trasporto) è contenuta nell'art. 1, lett. a), del d.lgs. n. 74/2000 da cui risulta che:

«per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi».

Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è disciplinato dall'art. 8 del d.lgs 74/2000, come modificato dall'art. 39 D.L. n. 124/2019, secondo cui:

“è punito con l

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento